

AMARI. Intendo di appoggiare la stessa proposta di soppressione di questo paragrafo.

Se sono cose di così poca importanza, se si tratta di poche lire, la Commissione potrebbe rinunciarvi; ma qui, sotto a queste poche centinaia di lire, ci sta una massima legislativa, da cui sorge una questione gravissima. Se si ammette il principio che si possa imporre l'affrancamento forzoso di queste prestazioni, ci sono provincie italiane dove la metà della proprietà andrebbe in mano agli usurai; in conseguenza non possiamo passare sopra a queste 500 lire così leggermente; se non sono che 500 lire, che importa alla Lombardia che non si obblighino i debitori a riscattarle? Finalmente, se essi le vogliono riscattare, possono farlo con assai poca pena volontariamente; ma io non posso a meno di dichiarare che questa questione come di principio è pericolosissima, e non si può votare così come di passaggio. Se l'affrancamento delle prestazioni è un beneficio, lasciamolo godere a chi lo vuole e lo può; ma imporre un beneficio mi somiglia a più che una pena, e minaccia la sovversione di tutte le condizioni economiche di una gran parte delle private proprietà.

MARCHESE. Io aderisco completamente all'idea testè accennata dall'onorevole Amari; l'importanza della prestazione non deve essere tenuta a calcolo in una questione generale di principio. Io mi pronuncio risolutamente contrario all'idea di volerci stabilire la coattiva redenzione del canone.

Io trovo a questo proposito un'esagerazione dei principii economici, che si è creduto di applicare in simile circostanza per agevolare forse lo svincolo della proprietà; ma non si è avvertito che questo espediente spinge, in primo luogo, forzosamente i capitali dove non andrebbero, allorchando fossero lasciati ad una libera concorrenza, cioè liberi di avviarsi là dove il maggior interesse dei privati li chiama.

Se è giusto e commendevole lasciare ai debitori la facoltà della redenzione di queste prestazioni, sarebbe ingiustissimo renderla forzosa, poichè potrà avvenire che, per redimere queste prestazioni, i debitori siano obbligati a procurarsi, con loro discapito, i capitali, od esporsi alle vessazioni di giuridiche coazioni, per essere astretti al riscatto. Questa questione è tanto più importante, in quanto tende a stabilire un principio che potrà avere, come l'onorevole deputato Amari accennava, relazione con una legge, la quale forse sarà fra poco posta in discussione in questa Camera; voglio dire quella della redenzione dei canoni e dei vincoli enfiteutici in Sicilia, ove più della metà dei beni sono soggetti al nesso enfiteutico.

Se è certo che, ammettendosi in questi casi la redenzione coattiva, si sconvolgerebbe la naturale economia de' capitali, e si esporrebbero i debitori ad ingiuste vessazioni per crediti quantitativi surrogati dalla legge ad annuali prestazioni, io penso che nella circostanza in cui versiamo, per quanto tenui possano essere le prestazioni, di cui si tratta, se si desse l'obbligo di redimerle, questo potrebbe portare delle ingiuste perturbazioni all'economia delle famiglie.

Io quindi appoggio la proposta, che quest'alinea sia interamente soppresso.

TREZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TREZZI. Faccio osservare che queste non sono prestazioni, come i canoni nelle enfiteusi. Nelle enfiteusi è ordinariamente stabilito che i canoni non si possano dividere e che si debbano pagare per unica mano; qui invece si tratta di prestazioni, che sono dovute dai beni feudali, che, divenendo liberi, si frazioneranno, e, frazionandosi, renderanno pure frazionate ed impercettibili quelle prestazioni.

D'altronde tutti i principii hanno un'eccezione, e quest'eccezione sarebbe il caso appunto d'applicarla adesso.

Certamente che, quando si trattasse di stabilire la coazione della francazione delle enfiteusi, ci penseremmo e vedremmo se sarà il caso di adottare questo principio; ma, quando si tratta di sciogliere tutt'affatto questi vincoli feudali, perchè c'è qualche rapporto tra i vincoli feudali e queste prestazioni, io dico la verità, in questo caso farei un'eccezione, quantunque non sia per ammettere nelle enfiteusi la francazione coattiva.

Mi dispiace di dover ripetere queste cose, ma mi pare che dilunghiamo troppo in questa questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo alinea così redatto:

« Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro i quali hanno diritto a tali prestazioni, potranno obbligare i loro debitori a riscattarle. »

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la soppressione.)

Si passa al terzo alinea. La Commissione e il Ministero, sulla proposta dell'onorevole Valerio, hanno accettato la soppressione di questo terzo alinea.

Ne metto ai voti la soppressione.

VALERIO. Ritengo si tratti dell'alinea dell'articolo 5, dicente: « Se queste annue prestazioni fossero dovute tuttora alle finanze, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2, 5 e 6 della notificazione della prefettura lombarda dell'8 dicembre 1857. »

PRESIDENTE. Perdoni; si vota sull'articolo del Ministero. Ho veduto che il suo emendamento rifletteva appunto questa parte dell'articolo; mi par regolare.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del terzo alinea dell'articolo 5 del Ministero. Ne do lettura:

« Se si tratterà di prestazioni annue, si osserveranno per il riscatto le norme segnate dagli articoli 1, 2 e 3 della notificazione della prefettura lombarda delle finanze dell'8 dicembre 1857; ove la prestazione sia dovuta allo Stato, si osserverà altresì la disposizione dell'articolo 6 della stessa notificazione. »

Chi ne approva la soppressione, voglia alzarsi.

UN DEPUTATO. Chiedo di parlare per l'ordine della discussione.

Voci. Non si può quando si vota!

PRESIDENTE. Ora non si può parlare; io ne ho data facoltà successivamente a tutti coloro che l'hanno chiesta.

(Dopo prova e controprova, il terzo alinea resta soppresso.)

L'articolo rimane così concepito:

« Le prestazioni in denaro od in natura che, giusta i titoli d'investitura, fossero dovute dai beni feudali o dai possessori dei feudi, potranno essere dai debitori affrancate.

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

RESTELLI, relatore. Adesso mi pare che dovrebbe mettersi in discussione e quindi ai voti il primo capo dell'articolo 4 della Commissione, ch'è l'articolo adottato dall'onorevole deputato Valerio, e che egli mi pare vorrebbe far prevalere.

VALERIO. Sì!

Voci. È stato votato colla soppressione!

Altre voci. No! no!

VALERIO. È stata votata la soppressione dell'alinea.

Viene ora appunto ad essere il caso notato dall'onorevole